

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 353)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l' Estero**

(RUSSO)

di concerto col **Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro della Sanità**

(ZELIOLI LANZINI)

e col **Ministro dell' Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno

ONOREVOLI SENATORI. — Le esportazioni italiane dei derivati del pomodoro nel loro complesso hanno mostrato nell'ultimo quadriennio una costante diminuzione tanto che su alcuni mercati esteri, tradizionali sbocchi del nostro prodotto, l'Italia ha perduto o ha diminuito la posizione di preminenza da tempo tenuta.

Altri Paesi produttori ed in particolare Spagna e Portogallo, con la loro massiccia concorrenza esercitata negli ultimi anni, sono riusciti ad inserirsi nei citati mercati quali quelli inglese, tedesco ed USA.

Tra le cause del lamentato rallentamento del ritmo esportativo va indicata quella della diminuita competitività delle nostre

consERVE, aumentate di prezzo in notevole misura a seguito dell'aumento dei salari e dei costi sostenuti per l'acquisto della materia prima.

Tuttavia, entro certi limiti, i nostri prodotti hanno potuto neutralizzare o contenere la concorrenza di altri Paesi per le indiscusse caratteristiche qualitative del prodotto, perciò sempre preferito dal consumatore estero.

Da qualche tempo, però, proprio sul piano qualitativo sono state reiteratamente segnalate irregolarità riscontrate in molte partite esportate, ciò che ha indubbiamente contribuito ed a volte determinato, per qualche specifico mercato, il regresso od il rallentamento delle esportazioni.

I casi di merce respinta o protestata per i suddetti motivi dimostrano che da parte degli operatori nazionali c'è stato un preoccupante rilassamento nell'osservanza delle norme che regolano gli *standards* qualitativi e denunciano uno stato che, se dovesse persistere, potrebbe creare ulteriore gravissimo pregiudizio alle nostre esportazioni.

Gli inconvenienti citati non possono ovviamente giustificarsi, come è stato sostenuto da qualche parte, con la necessità di ricorrere a ripieghi di varia natura pur di far fronte agli impegni assunti a seguito di imprevisti notevoli aumenti di costi di produzione verificatisi dopo la stipula dei relativi contratti.

I controlli attualmente in vigore (esercitati dall'INCA — Istituto nazionale conserve alimentari) stabiliti con circolare Mincom n. 811106 del 30 gennaio 1954 riguardano esclusivamente il concentrato di pomodoro alla produzione ed all'esportazione.

Tuttavia è stato sostenuto che detto controllo avrebbe dovuto avere una sistemazione formale diversa dalla citata circolare ministeriale.

D'altra parte il citato controllo risulta aver quasi sempre corrisposto allo scopo per cui è stato a suo tempo istituito.

Per quanto si riferisce in particolare ai pelati attualmente non è prescritta alcuna specie di controllo, nè alla produzione, nè all'esportazione.

Per le ragioni sopra accennate si ritiene ormai indispensabile provvedere ad una organica regolamentazione dell'intero settore riguardante i derivati del pomodoro sia alla produzione che all'esportazione.

Inoltre, analogamente a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 158, occorre estendere le norme del controllo qualitativo agli stessi prodotti commercializzati sul mercato interno.

Pertanto i requisiti qualitativi minimi per i suddetti prodotti saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione del presente disegno di legge, come viene appunto indicato agli articoli 1 e 2 dello stesso disegno di legge.

Detti requisiti qualitativi ovviamente dovranno rispondere alla necessità di migliorare la nostra produzione e dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste dalla maggior parte dei mercati di consumo.

Con il successivo articolo 3 si è comunque voluto corrispondere alle esigenze di quei Paesi che richiedono particolari requisiti non previsti dal citato regolamento di esecuzione, assicurando inoltre un automatico adattamento delle norme dello stesso regolamento alle variazioni delle caratteristiche richieste dai Paesi importatori.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 tendono ad assicurare una sufficiente protezione al prodotto e concorrono ad eliminare gli inconvenienti lamentati e finora verificatisi.

Con l'articolo 7 si stabilisce che il controllo in questione viene esercitato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari, ente di diritto pubblico istituito con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 501, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260. Detto ente, per le sue specifiche attribuzioni nel settore conserviero, per la sua organizzazione e per quanto ha finora dimostrato nell'espletare il controllo per i concentrati, appare il più idoneo a rilasciare il « certificato di idoneità » che dovrà essere esibito all'atto dell'esportazione.

Con lo stesso articolo 7 viene disposta l'esclusione dal controllo di spedizioni che

non superino il peso netto di chilogrammi 10, considerato che si tratta di operazioni saltuarie e che non possono dar luogo a speculazioni.

L'articolo 8 prevede il pagamento da parte degli esportatori della somma di lire 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione per far fronte alle spese che l'Istituto per le conserve alimentari dovrà sostenere per effettuare il controllo di cui trattasi. La riscossione di tale contributo è effettuata dal Ministero delle finanze.

Con l'articolo 9 viene estesa l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del presente disegno di legge anche ai prodotti destinati al mercato interno. Ta-

le disposizione rientra del resto nello spirito del regolamento comunitario n. 158 che, come è noto, dispone il controllo qualitativo per gli ortofrutticoli freschi e conservati anche all'interno dei Paesi membri del MEC.

Il successivo articolo 10 prevede l'applicazione di pene pecuniarie varianti da lire 100.000 a lire 2.000.000, a meno che non si tratti di reato più grave, e ciò per scoraggiare ogni possibile tentativo di aggirare o evadere le disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

Con l'articolo 11, infine, viene prevista la emanazione del regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.

Art. 2.

Il regolamento di esecuzione stabilirà i requisiti minimi per i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro destinati all'esportazione, nonché le indicazioni da apporre sui relativi contenitori.

Art. 3.

Se la legislazione del Paese importatore stabilisce requisiti superiori a quelli minimi fissati nel regolamento di esecuzione, i prodotti oggetto della presente legge da esportare verso detto Paese debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme del Paese importatore.

Art. 4.

I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal regolamento di esecuzione possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal regolamento stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte.

La rilavorazione deve essere autorizzata dall'Autorità sanitaria provinciale che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 5.

I residui di lavorazione dei pomodori pelati e del succo di pomodoro, idonei alla preparazione di conserve a base di pomodoro, possono essere impiegati esclusivamente nell'ambito dello stabilimento che li produce e sempre che nello stesso stabili-

mento venga prodotto del concentrato partendo da frutto fresco.

I residui ed i cascami di lavorazione riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono essere sottoposti ad idonea conservazione sotto il profilo sia igienico-sanitario che merceologico, qualora non si provveda alla loro immediata utilizzazione.

I residui ed i cascami di lavorazione non riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono sollecitamente essere allontanati dai locali di lavorazione e di confezionamento e distrutti. Qualora tali prodotti siano utilizzabili per scopi industriali diversi da quelli alimentari essi, se non si provveda al loro immediato impiego, devono essere conservati adeguatamente ed efficacemente protetti in modo da evitare qualsiasi causa di insalubrità.

Art. 6.

I prodotti previsti dalla presente legge debbono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti.

I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel regolamento di esecuzione, qualora non vengano posti, all'atto della preparazione, nei contenitori destinati alla vendita, debbono essere conservati in recipienti e con l'impiego dei consueti mezzi fisici atti a garantirne la conservazione.

Art. 7.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione è effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Tale Istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.

Art. 8.

Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lire 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione.

La riscossione di tale contributo è effettuata dal Ministero delle finanze.

Art. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano ai prodotti destinati al mercato interno.

Art. 10.

Chiunque spedisca all'estero, o immetta al consumo interno, in violazione della presente legge, i prodotti di cui all'articolo 1 della legge stessa è punito con la multa da lire centomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.